COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

PASTORE e MORELLI: Tutela del lavoro a domicilio (128);

DI VITTORIO ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio (709) 1111

PRESIDENTE. . 1111, 1112, 1114, 1115, 1117, 1120, 1121, 1122

NOCE TERESA 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1120

BUTTÈ, *Relatore* 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1120, 1121, 1122

CREMASCHI 1113

CALVI 1113, 1115, 1118

SCARPA 1113, 1117, 1118, 1120

GITTI. 1113, 1114, 1119, 1121

DAZZI 1113

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122

MAGLIETTA 1113, 1119, 1120

REPOSSI 1114, 1115, 1117

BETTOLI 1114, 1119

DI VITTORIO 1118

DRIUSSI 1119

DI MAURO 1119

Votazione segreta:

PRESIDENTE. 1122

La seduta comincia alle 9,10.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Tutela del lavoro a domicilio. (128); e dei deputati Di Vittorio ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Pastore e Morelli: « Tutela del lavoro a domicilio »; Di Vittorio ed altri: « Regolamentazione del lavoro a domicilio ».

Riprendiamo l'esame degli articoli incominciato in una precedente seduta, sul nuovo testo predisposto dal relatore, onorevole Butté, ed approvato dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 7:

Ogni committente dovrà tenere, oltre ai libri obbligatori previsti dalle vigenti leggi sul lavoro, un apposito « libro matricola » per i lavoratori a domicilio, vistato e numerato in ogni foglio dall'Ispettorato del lavoro, nel quale dovranno essere iscritti nell'ordine cronologico della loro assunzione i lavoratori a domicilio.

In tale « libro matricola » saranno segnate tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro e la sua cessazione.

A tale articolo non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati: la indicazione della misura della retribuzione, secondo la forma pattuita, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonché la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della qualità e quantità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.

Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministero del lavoro ».

NOCE TERESA. Sono un po' perplessa sulla formulazione di tale articolo. Esso dice che il lavoratore a domicilio deve essere munito di uno speciale libretto di controllo, sul quale, fra l'altro, deve essere indicata la misura della retribuzione secondo la forma pattuita; orbene, non vorrei che questo potesse dar luogo ad una errata interpretazione, nel senso che la pattuizione sia libera e non debba necessariamente basarsi sugli accordi sindacali. Propongono pertanto la soppressione delle parole « secondo la forma pattuita ».

BUTTÈ, *Relatore*. Effettivamente, la formulazione così com'è, può dar luogo ad interpretazioni errate. Dichiaro, pertanto, di essere favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Noce.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 8 sino alle parole « indicazione della misura della retribuzione ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione le parole « secondo la forma pattuita » avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(*Non sono approvate*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 8.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel complesso, con l'emendamento testé approvato.

« Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati: la indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonché la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della qualità e quantità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.

Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministero del lavoro ».

(*È approvato*).

Dovremo ora passare all'esame dell'articolo 9, ma, poiché l'articolo 11 del nuovo testo è strettamente legato alla tecnica dell'articolo 9, ritengo sia opportuno discutere prima detto articolo 11.

Ne do lettura:

« Il contratto di lavoro a domicilio a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso. Non è dovuto il preavviso quando la risoluzione del contratto avvenga per grave infrazione agli accordi pattuiti.

I termini del preavviso non possono essere inferiori a sei giorni o al maggior periodo stabilito nei contratti collettivi di lavoro di categoria.

In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato è dovuta al lavoratore a domicilio una indennità proporzionale agli anni

di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie.

I contratti collettivi di categoria potranno tuttavia stabilire che l'indennità è dovuta anche in caso di dimissioni volontarie e ne determineranno l'ammontare ».

A tale articolo sono stati proposti otto emendamenti: quattro da parte dell'onorevole Noce e quattro da parte dell'onorevole Cremaschi.

NOCE TERESA. Gli emendamenti da me proposti riguardano tutti dei punti che ritengo fondamentali. Si parla, ad esempio, di contratto di lavoro a domicilio a tempo indeterminato, come se esistessero alcuni contratti a tempo determinato ed altri a tempo indeterminato. Queste definizioni potrebbero generare dei problemi che, a loro volta, potrebbero mettere in difficoltà le organizzazioni sindacali. Parlando di lavoro a tempo indeterminato, avviene che un lavoratore a domicilio, il quale debba svolgere la sua attività per un periodo determinato di venti giorni, non ha diritto, in caso di cessazione, ad alcuna liquidazione.

Il concetto base degli emendamenti da me proposti è invece quello che si debba garantire a tutti indistintamente i lavoratori a domicilio il beneficio delle indennità di licenziamento. La mia preoccupazione è pertanto duplice: non mi sembra opportuno stabilire che il lavoro a domicilio sia un lavoro a tempo indeterminato; penso sia necessario fissare, nel caso di un lavoro semplicemente stagionale, che una parte dei benefici venga goduta dagli interessati, sia pure proporzionalmente al lavoro da essi svolto.

CREMASCHI. Gli emendamenti da me proposti collimano, sostanzialmente con quelli proposti dall'onorevole Noce; mi associo, quindi, alle sue considerazioni.

CALVI. Noi dobbiamo preoccuparci di creare una tutela che valga per tutti i lavoratori a domicilio. Pertanto, mi sembra che la natura del rapporto di detto lavoro e, conseguentemente, anche la misura dell'indennità di licenziamento da corrispondere, come pure i termini del preavviso, dovrebbero essere materia delle organizzazioni sindacali interessate.

SCARPA. Propongono di sopprimere le parole « a tempo indeterminato ».

GITTI. Volevo fare la stessa proposta. Dal momento che in sede competente si sta discutendo attualmente sui contratti a termine, ritengo che non sia necessario insistere su tale definizione. Si potrebbero quindi sopprimere le parole « a tempo indeterminato », mantenendo però le parole « contratto di lavoro a domicilio ».

DAZZI. È detto che il preavviso non è dovuto qualora la risoluzione del contratto avvenga per grave infrazione degli accordi pattuiti, ebbene, vorrei sapere chi è colui che dovrà giudicare la entità della infrazione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero comunicare quale è l'interpretazione del Governo evidentemente, l'articolo 11 si riferisce solo ai casi di lavoro a domicilio a carattere continuativo e svolto alle dipendenze di un unico datore di lavoro. In caso contrario, l'articolo 11 non avrebbe significato. l'istituto del preavviso è legato, infatti, solo ad una attività continuativa e questa interpretazione è confermata del resto dal penultimo comma dello stesso articolo il quale parla di indennità di licenziamento commisurata per « ogni anno di servizio ». Solo se si tratta di lavoratore a domicilio che presta la sua attività continuativamente ed alle dipendenze di un solo datore di lavoro, si può parlare di preavviso e di liquidazione commisurata per anni di servizio.

BUTTÈ, *Relatore*. Effettivamente, l'articolo 11 così come è formulato non può regolamentare l'istituto del preavviso. Penso, percio, che tutto quanto riguarda la risoluzione del rapporto per la commessa occasionale debba essere sistemato in base alle vigenti tariffe, altrimenti si apporterebbero delle innovazioni profonde a tutta la legislazione esistente in materia.

NOCE TERESA. Ma noi non possiamo preoccuparci soltanto del lavoratore a domicilio con un contratto preciso, del lavoratore cioè che è assunto in piena regola, noi dobbiamo provvedere anche a coloro che, come la donna in particolare, lavorano a domicilio solo per alcuni giorni della settimana ed alle dipendenze di committenti diversi, per cui, anche facendo un lavoro pressoché continuativo, non hanno mai diritto a niente.

Occorre, a mio parere, regolamentare la materia bene ed in modo che tutti i vari casi del lavoro a domicilio siano contemplati; bisogna adottare pertanto una dizione chiara e che non dia luogo a contestazioni.

MAGLIETTA. Anche se a titolo del tutto personale, desidero esprimere una mia modestissima opinione. A me sembra che si stiano facendo due questioni sostanzialmente diverse: quella della regolamentazione del preavviso e dell'indennità di licenziamento per i lavoratori a domicilio aventi una certa caratteristica, e quella delle percentuali da inserire per i casi non specifici che, data la

particolare categoria di lavoratori di cui ci stiamo occupando, sono in effetti i più numerosi. Proporrei, pertanto, di sopprimere del tutto l'articolo 11 e di completare l'articolo 9 con il seguente comma: « Gli stessi contratti collettivi regoleranno il preavviso e le indennità di licenziamento ».

In tal modo la regolamentazione viene fatta in base alle singole categorie di lavoro e la soluzione, anche se non è proprio perfetta, è però corretta dal punto di vista sindacale e legislativo.

BUTTÈ, *Relatore*. Posso essere d'accordo sul comma aggiuntivo, non però sulla soppressione dell'articolo 11, perché vi sono casi in cui esiste un vero e proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

GITTI. Se veramente vogliamo seguire il criterio di contemplare nel provvedimento tutti i casi del lavoro a domicilio, dai più importanti ai più saltuari, sarebbe effettivamente bene aggiungere all'articolo 9, là dove si parla dell'indennità per le festività, per le ferie e per la gratifica natalizia, che detta indennità spetta anche per il preavviso ed il licenziamento, per cui coloro che lavorano solo per pochi mesi ne fruiranno al momento della cessazione del rapporto, naturalmente in misura proporzionale.

REPOSSI. Sono d'avviso che per le particolari caratteristiche e per la variabilità dei casi del lavoro a domicilio, la formula più ragionata da adottare sia proprio quella suggerita dall'onorevole Maglietta, perché così si da possibilità alle organizzazioni sindacali di intervenire nelle eventuali controversie e di risolverle caso per caso.

BETTOLI. Per me, il lavoro a domicilio deve essere sempre inteso come contratto a tempo indeterminato, anche quando ha una durata brevissima. Poiché l'indennità di licenziamento è scomponibile, dato che è riferita a mesi, il criterio valido, a mio avviso, non è tanto la percentuale da inserire quanto il riferimento da fare che il lavoratore a domicilio ha sempre diritto ad una indennità di licenziamento. Per quanto riguarda la parte retributiva, l'indennità deve essere rapportata al salario medio percepito dal lavoratore, e noi sappiamo che la retribuzione è fissata secondo determinate norme, come è detto dal precedente articolo del testo che stiamo esaminando. Pertanto non mi sembra che abbia eccessiva importanza la durata più o meno lunga del lavoro. A mio parere, per una giusta impostazione, serve benissimo la proposta dell'onorevole Maglietta.

Concordo, quindi, con essa e sono anch'io del parere di demandare alle organizzazioni sindacali la tecnica per l'applicazione delle norme contenute nel provvedimento. Del resto, le organizzazioni sindacali hanno già dimostrato di saper superare difficoltà di vario genere.

PRESIDENTE. Riassumendo: l'onorevole Maglietta ha proposto di sopprimere l'articolo 11 e di aggiungere un comma all'articolo 9. Dagli interventi di alcuni onorevoli colleghi si rileva che la tendenza della Commissione è favorevole alla soppressione.

Per quanto concerne il comma aggiuntivo, provvederemo al suo esame in sede di discussione dell'articolo 9.

DELLE FAVE. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poiché la proposta dell'onorevole Maglietta non fa che demandare alle organizzazioni sindacali la tecnica per stabilire la misura dell'indennità, il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(*Non è approvato*).

Gli emendamenti Noce e Cremaschi si intendono assorbiti.

Passiamo ora all'articolo 9:

« Il lavoratore a domicilio ha diritto alla corresponsione di una percentuale sull'ammontare complessivo della retribuzione da valere a titolo di indennità per le festività, le ferie e per la gratifica natalizia.

I contratti collettivi di lavoro di categoria stabiliranno la misura della percentuale predetta e le modalità di corresponsione ».

A tale articolo l'onorevole Noce ha proposto di aggiungere al primo comma le seguenti parole: « corrispondente a quanto percepiscono, agli stessi titoli, i lavoranti interni e comunque non inferiore alla cifra già stabilita dai vigenti contratti di lavoro »; e di sostituire il secondo con il seguente: « I contratti collettivi di lavoro di categoria, stabiliranno inoltre le modalità di corresponsione.

L'onorevole Maglietta, dal canto suo, ha proposto il seguente comma aggiuntivo: « Gli stessi contratti collettivi regoleranno il preavviso e le indennità di licenziamento ».

NOCE TERESA. Ho proposto i due emendamenti per una semplice ragione. Questa: qualche tempo fa, appena iniziata la discussione delle proposte di legge in esame, un giornale degli imprenditori, « 24 Ore », pubblicò un articolo in merito. Fra l'altro, detto articolo

sosteneva che, siccome la percentuale da valere a titolo di indennità per le festività, le ferie e la gratifica natalizia, è fissata in alcuni contratti, nella misura del 27 per cento al disopra della retribuzione, sarebbe stato veramente assurdo adeguare tale misura nel caso dei lavoratori a domicilio. Pertanto, io credo che se la formulazione dell'articolo 9 non verrà modificata nel senso da me proposto, si offrirà il pretesto a delle interminabili vertenze tra i sindacati e i committenti.

CALVI. Nella sostanza sono d'accordo con l'onorevole Noce; mi pare, però, che i due emendamenti avrebbero avuto qualche efficacia solo quando si riferivano al testo originario delle proposte di legge. La percentuale di cui si parla nel primo emendamento Noce non è infatti percepita dai lavoranti nelle fabbriche perché questi godono delle ferie. Debbo piuttosto manifestare la preoccupazione dei sindacati, i quali vorrebbero che nella percentuale da corrispondersi a titolo di indennità per le festività, le ferie e per la gratifica natalizia fosse inclusa anche quella per l'indennità di licenziamento, affinché non possano mai sorgere dubbi, omissioni, o contestazioni.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In effetti potrebbe essere così. D'altra parte il secondo comma dell'articolo 9 in esame stabilisce che i contratti collettivi di lavoro delle diverse categorie indicheranno la misura della percentuale e le modalità di corresponsione. Il diritto alla percentuale, evidentemente, è esteso, con il sistema dei ratei, a tutti i lavoranti a domicilio, quale che sia il periodo della loro prestazione.

BUTTÈ, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Noce di non insistere nei due emendamenti proposti, e questo per le considerazioni che sono state fatte ed alle quali mi associo.

NOCE TERESA. Non insisto nei due emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Noce non insiste nei due emendamenti, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Maglietta, accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 9, con l'emendamento introdotto risulta pertanto così formulato:

« Il lavoratore a domicilio ha diritto alla corresponsione di una percentuale sull'ammontare complessivo della retribuzione da valere a titolo di indennità per le festività, le ferie e per la gratifica natalizia.

I contratti collettivi di lavoro di categoria stabiliranno la misura della percentuale predetta e le modalità di corresponsione.

Gli stessi contratti collettivi regoleranno il preavviso e l'indennità di licenziamento ».

Do lettura dell'articolo 10:

Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza ed attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.

Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atta a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti o quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

A tale articolo non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 12:

« Tutte le assicurazioni sociali in atto per i lavoratori interni della categoria corrispondente o affine, per effetto di disposizioni legislative o di contratti collettivi, sono estesi ai lavoranti a domicilio. A detti lavoranti spetterà un trattamento previdenziale non inferiore a quello minimo stabilito per i lavoratori dell'industria in genere, compresa l'assistenza malattia ai familiari e gli assegni familiari.

Le contribuzioni relative sono poste a carico degli imprenditori e dei lavoratori secondo le norme legislative in materia.

Il Ministero del lavoro provvederà entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge a predisporre le norme per l'applicazione della parte relativa al primo comma del presente articolo.

In caso di mancato adempimento valgono le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile ».

REPOSSI. A me sembra che la formulazione di tale articolo sia un po' generica e che potrebbe creare confusione specie per quanto riguarda la regolamentazione del trattamento previdenziale a favore dei lavoranti a domicilio, il quale deve essere equiparato almeno al minimo previsto per i lavoratori dell'industria in genere. Siccome non vedo come si potrebbe arrivare a ciò, vorrei pregare il

relatore di chiarire l'aspetto tecnico della questione.

BUTTÈ, *Relatore*. Su questo argomento si sono manifestati due punti di vista diversi. 1°) la nostra Commissione deve seguire e coordinare la legislazione in atto, ciò che comporterebbe, però, un lavoro molto complesso e non immediatamente producente; 2°) il Ministero del lavoro, così come procede alla compilazione dei testi unici, ha la facoltà di prendere la legislazione in atto per le singole categorie e di applicare i principi che sono dalla Commissione sanciti in questi articoli.

Per quanto riguarda i minimi, poiché abbiamo le paghe convenzionali, non vedo quali difficoltà vi siano; si tratta di un calcolo che non deve essere fatto da noi, ma dal Ministero del Lavoro.

Avrei pronte anche delle specificazioni che, però, trovo inutili, in quanto ritengo che, data la complessità della materia, la nostra Commissione non fa nulla di straordinario semplificando le cose e dando incarico al Ministero del lavoro di coordinare la materia stessa. Si tratta di un adattamento ad una realtà molto complessa, il Ministero, d'accordo con i vari Istituti, deve trovare la formula adatta l'esperienza permetterà, al termine di un certo periodo, di completare quegli adattamenti e quegli aggiustamenti che penso sarebbe difficile esaminare fuori della realta.

NOCE TERESA. Concordo con quanto detto dall'onorevole relatore. La legge ora allo studio riguarda un problema molto complesso ed è quindi logico che essa sia in alcuni punti particolareggiata, in altri generica, di impostazione di principî.

La legge, ritengo, risponde alle preoccupazioni manifestate, cioè il problema del salario, il problema delle garanzie del lavoro, che abbiamo date; poi, c'è il problema delle prestazioni previdenziali, uno dei problemi più importanti per il lavoro a domicilio. È evidente che su questo argomento avremmo tanti diversi e disparati casi a cui dover trovare un minimo comun denominatore ed è chiaro che questa è opera che deve essere compiuta dal Ministero del Lavoro, potrebbe esser fatta anche dalla nostra Commissione ma non, certo, con quella precisione e dovizia di elementi di cui dispone il Ministero.

Stabilito il principio che tutte le prestazioni previdenziali e assicurative spettano anche ai lavoranti a domicilio come agli altri lavoratori, ritengo che l'articolazione di come detti lavoratori debbono godere di questi benefici debba avvenire sulla base di elementi concreti, che sono il Ministero del lavoro può avere.

È per le considerazioni esposte che rinuncio, quindi, all'emendamento da me presentato.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo ringraziare per la fiducia accordata al Ministero, si tratta di una delega in bianco per compiere un lavoro entro due mesi ed il Ministero è prontissimo a consacrarvisi. Data la complessità della materia dichiaro, in linea principale, e personalmente e come rappresentante del Ministero, che non sarei alieno dal fissare il trattamento e ciò ad evitare che possano sorgere delle contestazioni molto serie quando il Ministero andrà a dare, d'accordo con gli Istituti, delle disposizioni particolari. Sulla base del principio enunciato dall'articolo 12 deve essere fatto solo il reperimento di leggi e di disposizioni e deve essere fissato quindi il trattamento. Mi sono, però, preoccupato di trasmettere all'onorevole relatore la formulazione di alcuni articoli nei quali è stabilito quel che spetta e quel che non spetta ai lavoratori a domicilio. Ne do lettura.

Occorrerebbe, innanzitutto, apportare un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, del seguente tenore. « Le tabelle dei termini di lavorazione concordate o comunque stabilite, nonché le tabelle dei minimi retributivi con l'indicazione del loro ragguaglio a giornate di lavoro, dovranno essere esposte... ».

Seguono poi quattro articoli.

ART. 12.

Salva la particolare disciplina prevista dai successivi articoli 13, 14 e 15 ai lavoratori a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze altrui, si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza sociale obbligatoria secondo le norme e modalità previste per il settore del quale fa parte l'azienda dalla quale essi dipendono

assicurazione contro la tubercolosi;

assicurazione contro le malattie;

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali qualora siano addetti a lavorazioni per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

assegni familiari.

ART. 13.

In caso di interruzione del lavoro dovuta a causa di malattia del lavoratore a domicilio, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli,

a proprio diretto carico, una indennità corrispondente al 50 per cento della retribuzione giornaliera media percepita nei due ultimi periodi di paga precedenti quello in cui è stata denunciata la malattia sino ad un periodo massimo di:

un mese per i lavoratori aventi una anzianità di lavoro presso l'azienda di almeno un anno;

due mesi, per i lavoratori aventi una anzianità di lavoro presso l'azienda di almeno due anni;

tre mesi, per i lavoratori aventi una anzianità di lavoro presso l'azienda di almeno tre anni;

quattro mesi, per i lavoratori aventi una anzianità di lavoro presso l'azienda di almeno quattro anni;

cinque mesi, per i lavoratori aventi una anzianità di lavoro presso l'azienda di almeno cinque anni;

sei mesi, per i lavoratori aventi una anzianità di lavoro presso l'azienda di almeno sei anni ed oltre.

ART. 14.

Alle lavoratrici a domicilio in stato di gravidanza e puerperio è dovuta una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione percepita nei due ultimi periodi di paga precedenti l'astensione dal lavoro per un periodo di quattro settimane anteriori alla data presunta del parto e di quattro settimane immediatamente dopo il parto.

La indennità di cui al comma precedente è corrisposta a carico del datore di lavoro.

ART. 15.

Gli assegni familiari dovuti ai lavoratori a domicilio aventi qualifica di capofamiglia ai sensi del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono corrisposti entro ciascun periodo di paga per il numero di giornate che si ottiene dividendo l'ammontare della retribuzione denunciata con la retribuzione giornaliera risultante dalle tabelle dei minimi retributivi di cui al precedente articolo 4.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è d'accordo sulle proposte avanzate dall'onorevole rappresentante del Governo?

BUTTÈ, *Relatore*. Non sono contrario agli articoli aggiuntivi, presentati dal Governo, ma ritengo opportuno conservare l'articolo nella formulazione attuale già approvato dal Comitato ristretto e ciò per i motivi prima esposti.

NOCE TERESA. Sulla questione trattata nell'articolo 14, debbo osservare che le lavoranti a domicilio non vengono considerate alla stessa stregua delle lavoratrici industriali. Ora, il lavoro a domicilio non dovrebbe essere lavoro industriale, però, qualche volta, lo è come per esempio, a Prato o a Como, le due provincie in cui il lavoro a domicilio è più diffuso. La lavoratrice che lavorava in fabbrica e che ora prende il telaio in casa, viene ad essere danneggiata perché invece di usufruire di 4 settimane prima e 8 settimane dopo il parto, usufruisce solo di 4 settimane prima e 4 settimane dopo il parto. Dobbiamo quindi o considerarle tutte lavoratrici non industriali o fare delle eccezioni.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sarei per un unico trattamento.

BUTTÈ, *Relatore*. Dobbiamo fissare una norma unica; non possiamo caricare la legge di complicazioni che la renderebbero inapplicabile.

SCARPA. Desidero conoscere per quale ragione è detto che l'indennità giornaliera di malattia è dovuta dal committente.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non avendo noi alcuna possibilità obiettiva di controllo per quanto riguarda il lavoro a domicilio, per facilitare il lavoratore disponiamo che il datore di lavoro provveda al pagamento dell'indennità giornaliera di malattia. È importante che in base alla legge paghi il datore di lavoro, in quanto ciò serve ad evitare le frodi. Per i lavoratori dipendenti la situazione è diversa in quanto vi sono maggiori possibilità di controllo.

SCARPA. Può verificarsi il caso che, essendo l'indennità giornaliera di malattia a carico del committente, questi licenzi il lavoratore ammalato.

REPOSSI. La questione mi sembra sia regolata in modo che l'Istituto di previdenza dia l'assistenza sanitaria ed il datore di lavoro paghi il 50 per cento della retribuzione giornaliera. In altri termini: assistenza sanitaria a carico dell'Istituto; assistenza finanziaria a carico del datore di lavoro.

SCARPA. È questo che, mentre pone al riparo dalle frodi, non pone al riparo dalla rappresaglia del datore di lavoro.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È una deroga alla legislazione vigente e consiste nel-

l'accollare al datore di lavoro la sola parte economica al fine, come detto, di evitare le frodi.

CALVI. Ritengo che la materia contenuta negli articoli di cui ha dato lettura il rappresentante del Governo sia molto grave e non possa essere deliberata se non dopo averne presa piena conoscenza. Dichiaro, comunque, che per le assicurazioni vale il principio generale della distribuzione del rischio. Corriamo il pericolo di togliere a tutti il lavoro a domicilio e bisogna tener conto, ad esempio, che il lavoro a domicilio è una caratteristica delle donne coniugate, con queste disposizioni invece costituiamo un incitamento a toglier loro il lavoro.

Confermo che se gli articoli di cui trattasi debbono esser parte della legge, essi vanno bene studiati e meditati.

Ci ostiniamo a credere che il lavoro a domicilio sia come il lavoro dipendente e ciò non risponde alla realtà obiettiva. Mi preoccupa non tante il controllo, ma il modo in cui andremo a istituire certe provvidenze. Non ritengo questo un problema che si possa risolvere così alla leggera, poiché esso presenta grandi difficoltà ed offre infinite possibilità di frodi. Dichiaro, quindi, di non poter accettare che si proceda ancora su questa via.

SCARPA. Nel modo considerato, oltre tutto, viene meno il concetto che è a fondamento di ogni assicurazione, il concetto cioè della distribuzione dei rischi. Nel caso in esame può accadere che un eccessivo carico di malati, ad esempio per epidemia, ricada su di un datore di lavoro a domicilio, ciò che lo porrebbe in condizioni di svantaggio rispetto ad altri datori che non si trovano nelle stesse condizioni. E ciò non mi sembra una cosa giusta, che, pertanto, non dovremmo sancire con una legge.

DI VITTORIO. Se si stabilisce una deroga in base alla quale, in caso di malattia, le prestazioni economiche debbono essere a carico del datore di lavoro, si deve anche stabilire una penalità, onde impedire che il datore di lavoro possa sfuggire a questo speciale carico non assumendo, ad esempio, donne maritate e licenziando le donne che si sposano. È questa una cosa che, purtroppo, avviene correntemente nel nostro Paese, anche da parte di istituti notoriamente di grandi possibilità economiche come le banche. Se non vi è una penalità che garantisca il posto di lavoro alla donna che sta per sposarsi, noi abbandoniamo queste donne alla disoccupazione permanente. Inoltre, il datore di lavoro, sottoporrà anche i lavoratori maschi a serie visite per garantirsi che essi non abbiano ad ammalarsi.

Ritengo giusto fissare questo onere a carico del datore di lavoro, ma ritengo anche che si debbano prevedere i mezzi per evitare che il datore di lavoro sfugga ad esso. Dobbiamo, in altri termini, garantire i lavoratori.

Se non è possibile trovare un mezzo che obblighi il datore di lavoro a domicilio a non licenziare il lavoratore che si ammala o possa ammalarsi o la donna lavoratrice suscettibile di puerperio, allora è necessario rientrare nel sistema normale cioè della compensazione su scala nazionale; bisognerebbe che l'industriale si limitasse ad anticipare le prestazioni economiche, salvo rimborso da parte dell'Istituto di previdenza. Non dobbiamo creare un incentivo troppo potente a liberarsi del lavoratore malato e della donna che si sposa.

Non sono pertanto d'accordo con l'onorevole Calvi sebbene ne condivida le preoccupazioni; penso che dobbiamo condurre a termine nella seduta odierna l'approvazione della presente proposta di legge. Qualora aprissimo un nuovo problema, l'approvazione verrebbe rimandata non di giorni ma di mesi.

Poiché mi rendo conto della impossibilità di improvvisare un sistema di controlli speciali per queste specialissime forme di lavoro, penso che nella legge potremmo stabilire che, stante la difficoltà di istituire questi controlli, si demandi la istituzione degli stessi, ad un regolamento. In tal modo, mentre la legge procede, il Governo ha la possibilità di preparare un regolamento per il sistema di controllo, che ci garantisca dalle frodi temute.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Debbo dichiarare, a nome del Governo, che esso, a proposito della deroga in esame, si è lasciato guidare dalla preoccupazione che, dato il tipo di lavoro, non abbiano ad instaurarsi dei pseudi rapporti di lavoro. Per evitarli uno dei modi è quello di accollare al datore di lavoro le prestazioni economiche.

Per chiarire il pensiero del Governo in materia, vorrei fare un riferimento a quanto avviene per gli assegni familiari nel settore cooperativistico, ove non si è riusciti a trovare un idoneo ed adeguato sistema di controllo, di modo che ci sono continue contestazioni. In linea principale, quindi, oppongo delle riserve alla estensione a tutti i lavoratori a domicilio dello stesso sistema previdenziale esistente per i lavoratori dipendenti; se tale sistema dovesse essere esteso ai lavoratori a domicilio bisognerebbe stabilire alcune ga-

ranzie fondamentali, poiché non vorremmo che, ancora una volta, fossero danneggiati gli Istituti previdenziali e in modo particolare l'I.N.A.M.

Dubito, però, che esista un sistema di controllo veramente efficace, che non è possibile neppure nelle aziende. Per questo noi siamo preoccupatissimi di questo aspetto della legge, dato che il giorno in cui la massa, veramente grande di questi lavoratori, sarà immessa nel sistema previdenziale attualmente vigente metteremo l'I.N.A.M. in difficoltà.

Vorrei poi chiarire all'onorevole Di Vittorio che le nostre perplessità in fatto di controlli non si riferiscono allo stato obiettivo di malattia. Non ci preoccupa troppo l'accertamento obiettivo dello stato di malattia che è sempre possibile effettuare, quanto invece il fatto che, data la peculiarità del rapporto, si possano porre in essere dei pseudo rapporti di lavoro per poter far gravare sull'Istituto previdenziale, prestazioni economiche e sanitarie. Quando, invece, il datore di lavoro deve pagare lui stesso la prestazione economica, non si presterebbe più a questa speculazione.

Sarei quasi più d'accordo con l'onorevole Di Vittorio nel vedere di trovare delle forme di tutela tendenti ad evitare rappresaglie e licenziamenti in questi casi, piuttosto che lasciare fluida la situazione per quanto riflette l'assistenza malattia e maternità.

DRIUSSI. Condivido le perplessità espresse dall'onorevole Calvi. Mi rendo conto delle ragioni che muovono il Governo a cautelarsi di fronte alla possibile creazione di rapporti di lavoro fittizi a scopo fraudolento, ma ritengo che la strada che esso vorrebbe seguire sia una strada sbagliata. Concordo, semmai, di più con la formulazione attuale, dato che, evidentemente, la materia è tale da abbisognare di uno studio approfondito. Oltre alla prestazione economica per la malattia vi può essere anche quella relativa all'infortunio.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vi è anche quella.

DRIUSSI. Quindi il datore di lavoro dovrebbe addossarsi anche l'infortunio.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'infortunio non è simulabile.

DRIUSSI. Quindi si verrebbe a introdurre un principio che finora non esiste per alcuna altra categoria.

Sarei più propenso ad una formulazione che garantisse l'estensione ai lavoratori a domicilio delle norme previdenziali e assistenziali in atto per i lavoratori che prestano la loro opera nell'interno dello stabilimento e che venga demandato al Governo lo studio delle forme di garanzia che possono essere costituite da una diversa percentuale, da un certo periodo di posizione assicurativa od altro. Per queste ragioni sono contrario alla approvazione degli articoli proposti.

MAGLIETTA. A titolo puramente personale, ritengo che o si approva il testo proposto dall'onorevole Buttè, sul quale può essere realizzata la unanimità della Commissione o, in caso contrario, per venire incontro parzialmente alle esigenze prospettate dal Governo si può proporre una soluzione per la quale una parte dell'onere resta a carico del padrone ed una parte a carico dell'Istituto previdenziale, così da costituire un controllo reciproco.

BETTOLI. Ritengo ci si preoccupi eccessivamente. Il problema è, a mio parere, semplice.

Se ci troviamo di fronte alla situazione di Como e di Prato, a situazione quindi di degenerazione del sistema industriale moderno, allora tutte le preoccupazioni sono valide, ma per il caso del lavoro a domicilio tradizionale, che è la norma costante alla quale deve riferirsi la nostra discussione, la preoccupazione a me pare eccessiva. Infatti il giorno in cui il lavoratore a domicilio cade malato rimane senza lavoro, poiché il committente che ha bisogno della sua produzione, lo passerà ad un altro operaio salvo poi, a guarigione avvenuta, a conferirgli altre commesse; avverrà sì che in qualche caso sarà interrotto il rapporto di lavoro, ma questo avviene anche nell'industria.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il problema non si presenta per i veri lavoratori a domicilio, ma per quelli che non essendo lavoratori a domicilio, possono accendere artificiosamente un rapporto del genere.

DI MAURO. Si potrebbe stabilire che queste prestazioni venissero date ai lavoratori iscritti da tre mesi all'Ufficio di collocamento come lavoranti a domicilio. Potrebbe essere, questa, una garanzia.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non avendo queste garanzie, il Governo preferisce ritornare alla formula generale proposta dall'onorevole relatore.

GITTI. Ritengo che le perplessità colpiscano tutti i membri della Commissione e credo che anche lo stesso rappresentante del Governo riconosca che la formulazione da lui presentata si presti anch'essa alla frode. Ri-

tengo sia opportuno accettare la proposta di condurre a termine la discussione entro la seduta odierna e di conseguenza che sia il caso di accettare la formula generica proposta dall'onorevole relatore. Resta naturalmente sottinteso che, in questo caso, vien lasciato al Governo la possibilità di studiare le forme di controllo e di applicazione. La mia proposta ritengo concordi con la proposta Di Vittorio.

SCARPA. Eravamo favorevoli alla proposta dell'onorevole relatore; ora, però, che abbiamo conosciuto le intenzioni del Governo in materia, non possiamo essere altrettanto favorevoli.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, accettando la formulazione dell'onorevole relatore non può che fare un regolamento in esecuzione dei principî inderogabili fissati dalla legge.

SCARPA. Ciò equivale alla accettazione della proposta Di Vittorio. La base da cui dobbiamo partire è che noi vogliamo dare, ai lavoranti a domicilio, tutte le forme di previdenza, di assicurazione e di assistenza che hanno i lavoratori dipendenti.

NOCE TERESA. Ritengo che la proposta dell'onorevole relatore, nel modo come essa è formulata, sia vincolante anche per il Governo, specie dopo la discussione avvenuta, nel corso della quale abbiamo manifestato le nostre preoccupazioni. Riconfermiamo che nostra preoccupazione principale è di evitare il licenziamento dei lavoratori malati o delle donne in stato di puerperio. Con queste precise indicazioni possiamo, a mio parere, accettare senz'altro la proposta dell'onorevole relatore.

BUTTÈ, *Relatore*. Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse, può servire ai controlli il libretto del Ministero del lavoro, il quale potrà avere una finca per le contribuzioni che dovranno essere prelevate per far fronte a questo sistema previdenziale. Gli Istituti previdenziali avranno quindi una entrata. Occorre pensare anche che il lavoro a domicilio è molto esteso ma non si tratta di milioni di lavoratori.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 12 nel testo presentato dall'onorevole relatore ed approvato dal Comitato ristretto che, se non vi saranno proposte di emendamenti, porrò in votazione.

Tutte le assicurazioni sociali in atto, per i lavoratori interni della categoria corrispondente o affine, per effetto di disposizioni legislative o di contratti collettivi, sono estese ai lavoratori a domicilio. A detti lavoratori spetterà un trattamento previdenziale non inferiore a quello minimo stabilito per i lavoratori dell'industria in genere, compresa l'assistenza malattia ai familiari e gli assegni familiari.

Le contribuzioni relative sono poste a carico degli imprenditori e dei lavoratori secondo le norme legislative in materia.

Il Ministero del lavoro provvederà entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge a predisporre le norme per l'applicazione della parte relativa al primo comma del presente articolo.

In caso di mancato adempimento valgono le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13 nel testo presentato dall onorevole relatore ed approvato dal Comitato ristretto:

« La vigilanza sull'esecuzione della presente legge nonché sull'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma di tutela è affidata agli Ispettorati del lavoro secondo le norme delle vigenti leggi, con la cooperazione dei membri della Commissione provinciale di cui all'articolo 3, comma *b*) limitatamente ai rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori a domicilio ».

MAGLIETTA. Propongo di sopprimere le due ultime parole « a domicilio ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 sino alle parole « dei lavoratori ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole « a domicilio », avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(*Non sono approvate*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel complesso.

La vigilanza sull'esecuzione della presente legge nonché sull'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma di tutela è affidata agli Ispettorati del lavoro secondo le norme delle vigenti leggi, con la cooperazione dei membri della Commissione provinciale di cui all'articolo 3, comma *b*) limitatamente ai rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 14:

« Il committente di lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni della

presente legge sarà punito con l'ammenda di lire 2.000 per ogni lavorante a domicilio assunto e per ogni giornata di lavoro prestato, pena raddoppiata in caso di recidiva.

Nei casi più gravi l'imprenditore potrà essere cancellato dal Registro di cui all'articolo 2 della presente legge.

Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme delle leggi e dei regolamenti sulle assicurazioni, sulla tutela delle lavoratrici madri, sul collocamento e su ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori se ed in quanto applicabile ».

L'onorevole Gitti ha presentato il seguente emendamento che ha facoltà di illustrare:

« *Sostituire i primi due commi con i seguenti:*

« L'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 2 da parte del committente è punito con l'ammenda di lire 5.000 per ogni lavorante a domicilio e per ogni giornata di lavoro prestata, pena raddoppiata in caso di recidiva.

L'ammenda di cui al comma precedente, sarà di lire 2.000 a carico del committente che, pur avendo effettuata la iscrizione, contravvenga alle disposizioni della presente legge ».

GITTI. L'emendamento da me proposto, nella sua prima parte aggrava le pena; nella seconda parte stabilisce un principio nuovo.

PRESIDENTE. La onorevole Noce Teresa ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo il secondo comma aggiungere le seguenti parole*: Rientra fra questi casi l'impiego di mediatori o intermediari ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È bene che la Commissione sappia che l'ammenda prevista in lire 2.000 per ogni lavorante a domicilio e per ogni giornata di lavoro prestato, è una delle ammende più forti. Il Governo è per il primo comma favorevole al mantenimento del testo proposto dall'onorevole relatore, mentre è favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dalla onorevole Noce Teresa e sul quale la Commissione si era già espressa in senso favorevole in sede di discussione dell'articolo 2.

BUTTÈ, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento:

« *Sostituire al primo comma le parole*: di lire 2.000, *con le parole*: da lire 2.000 a 5.000 ».

GITTI. Rinuncio agli emendamenti presentati e mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 14 sino alle parole: « con l'ammenda ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Noce Teresa.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma.

(*È approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 14, quale risulta in seguito agli emendamenti apportati:

Il committente di lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni della presente legge, sarà punito con l'ammenda da lire 2.000 a 5.000 per ogni lavorante a domicilio assunto e per ogni giornata di lavoro prestato, pena raddoppiata in caso di recidiva.

Nei casi più gravi l'imprenditore potrà essere cancellato dal Registro di cui all'articolo 2 della presente legge. Rientra fra questi casi l'impiego di mediatori o intermediari.

Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme delle leggi e dei regolamenti sulle assicurazioni, sulla tutela delle lavoratrici madri, sul collocamento e su ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori se ed in quanto applicabile.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15:

« Il regolamento per l'applicazione della presente legge dovrà essere emanato dal Governo, su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, entro giorni 90 dalla entrata in vigore della legge stessa ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Propongo di sostituire l'articolo 15 con il seguente.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della legge stessa.

BUTTÈ, *Relatore.* Sono favorevole al testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostituitivo dell'intero articolo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La presente proposta di legge verrà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge relative alla tutela del lavoro a domicilio.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

PASTORE e MORELLI: « Tutela del lavoro a domicilio » (128);

DI VITTORIO ed altri: « Regolamentazione del lavoro a domicilio » (709).

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli . . .	43
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bufardeci, Buttè, Calvi, Camposarcuno, Cavallotti, Ceravolo, Cremaschi, Dazzi, Delli Castelli Filomena, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, Lizzadri, Maglietta, Mastino del Rio, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Rapelli, Repossi, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni, Zaccagnini, Zamponi.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI